



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE

Prot. n. 3470 Cod.id. SMIECIV Ind.el 5.8.3
Annessi. 1 (uno)

00187 Roma.


OGGETTO: Attività ispettiva sui dipendenti civili.

A	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	<u>VERONA</u>
	COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	<u>ROMA</u>
	COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	COMANDO PER LA FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>
	ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	<u>ROMA</u>

1. Sempre più spesso pervengono a questo Stato Maggiore segnalazioni di ispezioni amministrativo - contabili, condotte in E/D/R della Forza Armata dagli organi di controllo preposti all'attività, che hanno sollevato rilievi di natura finanziaria su istituti di preminente interesse per il personale civile, quali gli accordi locali finalizzati alla distribuzione del FUS sottoscritti negli ultimi anni, ovvero la concessione di autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-lavorativa.
2. In particolare, per quanto attiene quest'ultimo aspetto, l'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative, di recente, ha evidenziato che sono emerse irregolarità su provvedimenti autorizzati da Comandanti, in quanto *“formati in maniera astratta, volti a consentire l'effettuazione di generiche prestazioni extra-lavorative e privi di indicazioni relative alle caratteristiche delle attività ed alle relative modalità di svolgimento”*, disattendendo, quindi, le disposizioni normative (art. 53 del Dlgs 165/2001), nonché le circolari emanate dalla Direzione Generale per il Personale Civile regolanti la materia. Siffatta situazione comporta, dal punto di vista legale, anche la possibile contestazione del danno erariale agli stessi datori di lavoro, con conseguente giudizio di responsabilità.
3. A tal proposito, si rammenta che, sulla base di quanto disposto dall'art. 5, co. 2 del D.lgs. 165/2001, *“le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e che rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”*. Pertanto, qualunque aspetto attinente all'organizzazione del lavoro e alla gestione del personale civile è di esclusiva pertinenza del titolare di ciascun Ente.

4. Per quanto precede, attesa la delicatezza delle argomentazioni trattate, si invitano codesti Comandi a voler sensibilizzare gli E/D/R dipendenti, affinché i Comandanti/Direttori si attengano scrupolosamente alla puntuale e rigorosa applicazione della normativa prevista nelle materie di interesse. A tal uopo, si invia in annesso il "*Vademecum sulle modalità e sulle preclusioni relative allo svolgimento di attività lavorative extra-istituzionali*" (redatto dal competente Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative e contenente le nozioni di riferimento sull'argomento), che dovrà essere divulgato ai minimi livelli ordinativi, al fine di implementare l'azione informativa nell'ambito delle predette strutture territoriali.
5. Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ritenuti utili al riguardo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Gen. C. A. Claudio MORA)



VaDeMeCum
sulle modalità e sulle preclusioni relative
allo svolgimento di attività lavorative extra-istituzionali

PREMESSA DEONTOLOGICA: "I pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98 della Cost.) per preservare le proprie energie e per tutelare il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tale principio subisce una deroga per i dipendenti in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e viene mitigato in presenza di condizioni specifiche autorizzate dall'Ente di appartenenza. Tali Autorizzazioni costituiscono il provvedimento amministrativo con cui il Comandante/Direttore dell'Ente rimuove un limite posto dalla legge per l'esercizio di un diritto e, quindi, concedendo tale Autorizzazione significa che sono stati verificati i presupposti per la sua concessione, si certifica che l'esercizio di tale diritto non sia pregiudizievole per l'interesse della Pubblica Amministrazione e che è avvenuto con modalità e termini previsti dalla legge. Prima di concedere un'Autorizzazione ci si deve porre la domanda: l'attività che mi si chiede di autorizzare è veramente autorizzabile?

	ATTIVITA'		COMMENTO
1	ASSOCIAZIONI	si, ma	L'appartenenza ad un'associazione in qualità di mero associato, in quanto espressione di diritti della personalità, NON NECESSITA DI COMUNICAZIONE . Tuttavia, nel caso si ravvisi l'ipotesi di attività gestoria e/o di rappresentanza o attività lavorativa, anche gratuita (es. in un'associazione sportiva o ONLUS), deve essere comunicata all'Ente di appartenenza (Circolare Persociv prot. n. 11932 del 14/02/2006 paragrafo 3). Inoltre, se l'appartenenza all'associazione è correlata ad un compenso, deve essere autorizzata (Circolare Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n.3 paragrafo 6).
2	ATTIVITA' AGRICOLA	si	L'attività agricola è l'unico tipo di attività che il legislatore non ha incluso in quelle vietate. Tuttavia, può essere autorizzata solo nel caso in cui si tratti di partecipazione in società agricole a conduzione familiare e purché l'impegno richiesto sia modesto e non abituale e continuato durante l'anno. E' POSSIBILE anche la titolarità di Parità IVA agricola, previa AUTORIZZAZIONE dell'Ente di appartenenza, da utilizzare, tuttavia, solo per vendere direttamente i prodotti della terra (olive, uva, cereali etc...) e non il risultato della loro trasformazione (olio, vino, farina etc...). Però, se l'impegno richiesto fosse abituale o continuato durante l'anno il dipendente si potrebbe qualificare come imprenditore agricolo e, pertanto, l'attività non sarebbe autorizzabile (circolare Persociv n. 11932 del 14/02/2006). Con la circolare n. 629616 del 26/06/2012 Persociv ha chiarito che i limiti temporali ed economici previsti per il lavoro occasionale non si applicano all'attività agricola, stante le peculiari caratteristiche della stessa. Nel dettaglio si rammenta che per Imprenditore agricolo professionale si intende colui che dedica all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo e che ricava dall'attività

<p>3</p>	<p>ATTIVITA' ARTIGIANALE INDUSTRIALE COMMERCIALE PROFESSIONALE</p>	<p>medesima almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (D.lgs 99/2004). Pertanto ove il dipendente pubblico ricavi dall'attività agricola pur autorizzato, il 50% del proprio reddito annuale da lavoro, si configurerà come imprenditore agricolo professionale. Per quanto attiene, invece, al lavoro accessorio prestato nel settore agricolo, si rinvia a quanto meglio precisato nel paragrafo dedicato al lavoro accessorio.</p> <p><i>no, ma</i></p> <p>E' VIETATO l'esercizio di attività industriale, commerciale, professionale e artigianale (art. 60 T.U. 3/57); il dipendente può però essere autorizzato a svolgere delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo con i limiti di cui alla Circ. Persociv n. 629616 del 26/06/2012. Quest'ultima richiamando l'art.61, comma 2 D.lgs 276/2003 (cd. "Legge Biagi"), come integrata dall'art. 48, comma 7, legge 183/2010, consente al dipendente l'instaurazione di "rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiori a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5000 euro." In assenza di uno dei citati requisiti non si avrà la collaborazione occasionale ma, a limite, il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) o il lavoro autonomo "tout court" (in caso di più prestazioni abituali) entrambi non autorizzabili. A tal proposito, la Direzione Generale per il personale civile, su specifico quesito della scrivente, ha chiarito, con nota n. 0641344 del 21/09/2012, che le prestazioni occasionali oggetto di autorizzazione devono configurarsi "quali rapporti con un medesimo committente di durata non superiore a 30 giorni ai quali è correlato un compenso non superiore a 5.000,00 Euro nell'anno solare". La legge n. 183/2010, come richiamata dalla circolare n. 629616 del 26/06/2012 di Persociv, prevede che ai dipendenti pubblici possa essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, l'aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali in deroga alla disciplina dell'incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. Poiché l'aspettativa comporta uno stato di quiescenza del rapporto di lavoro con la P.A., senza decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione del trattamento economico, durante quel periodo, decade l'incompatibilità dell'iscrizione da parte del dipendente pubblico all'Albo degli Avvocati. Quanto detto deve estendersi anche alla generalità dei casi riguardanti qualsiasi altra attività professionale o di impresa che i dipendenti intendano avviare durante il periodo della citata aspettativa.</p>
----------	---	--

4	ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI E RICREATIVE	<i>si</i>	Costituiscono libera estrinsecazione della sfera privata per cui possono essere svolte previa COMUNICAZIONE all'Ente di appartenenza, sempre che non si configurino quale professione, industria o commercio o, comunque, come attività lavorative in senso stretto. In tal caso, infatti, soggiacciono ai limiti della collaborazione occasionale di cui alla Circ. Persociv n. 629616 del 26/06/2012 e della richiesta di Autorizzazione all'Ente di appartenenza (come sopra chiarito al punto 3).
5	ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO	<i>no</i>	E' VIETATO lo svolgimento di attività extra-lavorativa di tipo subordinato sia alle dipendenze di altra P.A. (l'art. 65 del T.U. 3/57 vieta il cumulo di impieghi pubblici) che di un datore di lavoro privato (art. 60 T.U. 3/57). La natura dell'attività per la quale si chiede l'Autorizzazione va accertata in concreto dall'Ente, a prescindere da quanto dichiarato dal dipendente.
6	CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE	<i>si</i>	Un'ECCEZIONE alla regola generale del DIVIETO di svolgimento di un'altra attività di lavoro subordinato è costituito dal contratto di lavoro intermittente, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione di un committente per lo svolgimento di una prestazione "su chiamata" (vedi R.D. 6.12.1923 n.2657). La legge 92/2012 ha introdotto una nuova disciplina del contratto in parola prevedendo che possa essere sottoscritto da soggetti con più di 55 e meno di 24 anni di età, fermo restando in tal caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. Inoltre, non è più possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali di cui all'art. 37 del Decreto Lgs. N. 276/2003 (i.e.d. periodi predeterminati), in quanto abrogato e il datore ha l'obbligo, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro. Resta ferma, in ogni caso, la necessità dell'autorizzazione che deve prescrivere che nel contratto di lavoro intermittente sia specificato che il dipendente pubblico non potrà percepire alcuna indennità di disponibilità, poiché quest'ultima non potrà essere garantita (D.L.vo 276/2003, art. 35 lett. "b" e "c").
7	ATTIVITA' DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE	<i>no</i>	L'art. 5 comma 3 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 recita: "L'esercizio dell'attività di mediazione è INCOMPATIBILE : a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".

8	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA	<i>no</i>	L'art 108 comma 4 del Decreto legislativo n. 209 del 07/09/2005 recita: "L'esercizio dell'attività di intermediazione di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai PUBBLICI DIPENDENTI con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno". Alla luce della Legge n. 183/2010, come richiamata dalla circolare n. 629616 del 26/06/2012 di Persociv, è ora possibile concedere al dipendente pubblico per un periodo massimo di dodici mesi, l'aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriale (come sopra evidenziato al punto 3).
9	ATTIVITA' DI MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE	<i>si, ma</i>	La compatibilità tra attività di mediatore civile e attività di pubblico dipendente, in passato, veniva riconosciuta implicitamente nell'art. 6 comma 4 del D.M. 180/2010. A seguito, però, della nota n. 3357/2012 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica si precisa che nel silenzio del D.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 occorre richiamare i principi sull'incompatibilità previsti all'art. 53 D.lgs 165/2001, che non consentono al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche se occasionali, che non sono ricompresi nei compiti e doveri di ufficio, senza la PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE dell'Amministrazione di appartenenza. Pertanto, l'Amministrazione, in sede istruttoria, dovrà verificare la natura dell'incarico, che dovrà essere caratterizzato dall'occasionalità e non dovrà presentare alcun profilo di conflitto di interesse rispetto all'attività istituzionale.
10	ATTIVITA' DI AGENTE E DI RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO	<i>no</i>	L'art. 74 Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recita: "L'iscrizione nel ruolo di Agente e di rappresentante di commercio E' INCOMPATIBILE con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici".
11	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	<i>si</i>	L'Attività di volontariato (es. Protezione Civile, C.R.I., Soccorso Alpino, Volontario VV.FF.) è considerata meritevole di tutela dall'ordinamento. Pertanto, se gratuita o con la previsione di un mero rimborso spese, SI PUO' SVOLGERE previa comunicazione all'Ente di appartenenza.

12	<p align="center">ATTIVITA' SPORTIVO - DILETTANTISTICHE</p>	<p align="center"><i>si</i></p>	<p>La Legge n. 289/2002 all'art. 90 comma 23 stabilisce che i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa COMUNICAZIONE all'Ente di appartenenza. Ai medesimi soggetti, in base alla citata disposizione, possono essere riconosciuti esclusivamente indennità e rimborsi. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con parere n. 1127/03, emnato su richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica, forzando esplicitamente la formulazione letterale della norma, ha esteso alle "spese forfettarie" e alle "prestazioni tecniche" il regime di favor legislativo previsto per le "spese documentate". Pertanto, nel caso di attività prestata all'interno di ASD, gli importi legati a rimborsi spese, spese forfettarie e prestazioni tecniche, entro i 7.500 euro, non sono assoggettabili a regime autorizzatorio di cui all'art 53 T.U.P.I. ma sono soggetti a semplice comunicazione.</p>
13	<p align="center">CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO</p>	<p align="center"><i>no</i></p>	<p>Il lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile alla realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso (D.L.vo 276/2003 art. 61 e ss.). La realizzazione di un programma, di un progetto o di una sua fase, rispetto alla quale il prestatore si obbliga a conseguire il risultato pattuito, comporta, generalmente, un impegno rilevante se caratterizzato dalla continuità dell'azione e, quindi, con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative all'attività che il dipendente della P.A. deve rendere, con carattere di esclusività, a favore dell'Ente di appartenenza. Pertanto, l'assunzione di tale tipo di incarico E' INCOMPATIBILE CON LO STATUS DI DIPENDENTE PUBBLICO (pag. 4 del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n.182 del 18.11.2003).</p>
14	<p align="center">INCARICHI</p>	<p align="center"><i>si, ma</i></p>	<p>La Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 1997 para 6 specifica che "non è modificata la disciplina delle autorizzazioni quando si tratti di incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche (ad es.: commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza)". Quindi continuerà ad applicarsi la disciplina generale sull'incompatibilità nel pubblico impiego (art. 60 T.U. 3/57).</p>

15	INCARICHI CONFERITI DA ALTRE P.A.	<i>no, ma</i>	Le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre P.A. senza la previa Autorizzazione dell'Ente di appartenenza dell'interessato (art. 53, comma 5 D.L.vo n. 165/2001).
16	AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	<i>no, ma</i>	Tale attività ove svolta in maniera professionale è vietata. Tuttavia, può essere svolta, previa autorizzazione, quando l'impegno riguarda la cura dei propri interessi, ovvero si tratti del PROPRIO CONDOMINIO (Circolare Persociv n.0011932 del 14/02/2006).
17	CONSULENZA TECNICA DI PARTE	<i>si, ma</i>	L'esercizio dell'attività di consulente tecnico di parte è consentito, per SINGOLE CONSULENZE , esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione e con i limiti di cui alla Circ. Persociv n.11932 del 14/02/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
18	CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO	<i>no, ma</i>	La prestazione del C.T.U. integra un servizio espletato nell'esercizio abituale del lavoro autonomo, tant'è che il consulente viene nominato tra i professionisti iscritti in appositi albi. Al dipendente pubblico è vietato tale iscrizione, poiché tra i requisiti è richiesto anche di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale. Tuttavia, in caso di incarico affidato dal giudice ad un dipendente non iscritto all'albo, sarà l'amministrazione a valutare, ai fini della necessaria autorizzazione, la non confliggenza con i compiti e doveri d'ufficio, sia in relazione alla loro natura che alla continuità della prestazione (v. Parere Dip. Funzione Pubblica - U.P.P.A.- del 20 gennaio 2004). In particolare, per il nostro Dicastero, Persociv con la circolare n. 629616 del 26/06/2012 ha stabilito che è sufficiente la sola comunicazione all'ente di servizio al fine di riscontrare l'eventuale incompatibilità di fatto tra l'attività istituzionale e l'incarico conferito e darne comunicazione al Tribunale. Inoltre, nel caso in esame non si applicano i limiti temporali ed economici del lavoro occasionale.

19	<p align="center">PROFESSORE A CONTRATTO PRESSO LE UNIVERSITA'</p>	<p align="center"><i>si, ma</i></p>	<p>Le Università possono nominare professori a contratto, per la durata di un anno accademico, per lo svolgimento di corsi integrativi (art.6 legge n.28/1980; art.25 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.387). Tali studiosi od esperti possono essere dipendenti pubblici. Se le funzioni di professore a contratto vengono svolte con percezione di un compenso, è necessaria l'AUTORIZZAZIONE. Viceversa, qualora le predette funzioni vengano svolte a titolo gratuito non è richiesta Autorizzazione.</p>
20	<p align="center">VICE PROCURATORE ONORARIO</p>	<p align="center"><i>si</i></p>	<p>L'art. 4 L.12/1941 inserisce il V.P.O. tra gli appartenenti all'Ordinamento Giudiziario. Trattandosi di servizio non professionale e onorario, conferito a seguito di selezione pubblica, non è assimilabile agli incarichi retribuiti o conferiti da P.A. ai quali fa riferimento l'art. 53 D.Lgs.165/01. La Risoluzione 8017/10,0.337 del 31.3.88 del Dip.Funz.Pubb. evidenzia che il dipendente chiamato a svolgere funzioni di G.O. durante l'assenza dal servizio deve essere considerato presente in ufficio. Inoltre, il Dip.Funz. Pubb. ha confermato (vds. parere 135/CD/2002 del 10.6.02) che "le assenze per lo svolgimento di tale incarico nelle sedi e nei giorni ove sia richiesto dalle funzioni istituzionali, sono da ritenersi assenza per servizio". L'art. 5 c. 6 Decreto 7 luglio 1999 sancisce che non si estendono ai G.O. e ai V.P.O. le incompatibilità dell'art.16 L. 12/1941. Occorre, in ogni caso, acquisire, il NULLA OSTA dell'Ente di appartenenza (che non è una vera e propria Autorizzazione).</p>
21	<p align="center">ISCRIZIONE ALL'ALBO</p>	<p align="center"><i>si, ma</i></p>	<p>La Suprema Corte di Cassazione (S.U.sent. 7417/1998) sancisce l'esistenza di incompatibilità assoluta tra l'iscrizione agli albi professionali e lo status di dipendente pubblico. La Funzione Pubblica, invece, (Circolare 3/1997 e Circolare n.6/1997) ritiene compatibile, salvo divieti espressi (vedasi, per esempio, quanto previsto per l'albo degli avvocati), la mera iscrizione, sempre che quest'ultima non denoti, di per sé, l'esercizio della relativa attività professionale. Comunque, anche in tema di attività professionale, da parte di chi è iscritto all'Albo in ragione delle funzioni professionali svolte alle dipendenze dell'Amministrazione si distingue tra questa ed il compimento di un atto isolato inerente alla professione (Consiglio di Stato, sez. V, 12/07/1957 n. 541), sostenendosi la necessità, per aversi esercizio professionale (assolutamente incompatibile) il compimento di una serie di atti professionali. Alla luce della Legge n. 183/2010, come richiamata dalla circolare n. 629616 del 26/06/2012 di Persociv, è ora possibile concedere al dipendente pubblico per un periodo massimo di dodici mesi, l'aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali (come sopra evidenziato al punto 3).</p>

	ARCHITETTI E INGEGNERI	<i>no, ma</i>	QUESTIONE FORTEMENTE DIBATTUTA: iscrizione SI, esercizio NO (R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537). L'Ente può, tuttavia, autorizzare soltanto SINGOLI INCARICHI, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri come attività professionale, fatta salva la fattispecie di cui alla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	AVVOCATI	<i>no, ma</i>	DIVIETO ASSOLUTO DI ISCRIZIONE, che si estende anche al lavoratore in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno (legge 25 novembre 2003, n.399), fatta salva la fattispecie di cui alla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	BIOLOGI	<i>sì, ma</i>	L'iscrizione è POSSIBILE ma solo nell'Elenco Speciale - Sezione "A" laurea magistrale o "B" laurea triennale, nel quale vengono iscritti i pubblici dipendenti che non possono svolgere la libera professione extra-moenia. L'Ente può, tuttavia, autorizzare collaborazioni saltuarie ed occasionali, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri come attività professionale con i limiti di cui alla Circ. Persociv n. 629616 del 26/06/2012 (come sopra chiariti al punto 3), né come attività di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa che preveda l'inserimento del dipendente nell'organizzazione di una struttura (pubblica o privata) o quale elemento della coordinazione, fatta salva la fattispecie di cui alla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	CERTIFICATORI ENERGETICI	<i>sì</i>	Per svolgere tale professione occorre l'iscrizione in un apposito albo. Al dipendente pubblico è consentita l'iscrizione ma non la titolarità di una Partita IVA: l'esercizio di tale attività è VIETATO al dipendente pubblico, fatta salva la fattispecie di cui alla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3. QUESTIONE FORTEMENTE DIBATTUTA: iscrizione SI, esercizio NO (R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537). L'Ente può, tuttavia, autorizzare soltanto SINGOLI INCARICHI, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri come attività professionale, fatta salva la fattispecie di cui alla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	<i>no, ma</i>	E' VIETATA l'iscrizione nell'elenco ordinario. E' POSSIBILE l'iscrizione nell'Elenco Speciale dei non esercenti la professione (art. 4 comma 3 e 34 comma 8 del D.L.vo 139/2005). Tuttavia, il dipendente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.

	GEOLOGI	<i>si, ma</i>	E' VIETATA l'iscrizione nell'elenco ordinario. E' POSSIBILE l'iscrizione nell'apposito Elenco Speciale (Legge 3 febbraio 1963 n. 112 art. 2). Tuttavia, il dipendente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	GEOMETRI	<i>no, ma</i>	Art. 7 RD n. 274/29 "Gli impiegati dello Stato e delle altre P.A., ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pur non essendo essi iscritti nell'albo". Si precisa, in questo caso, che L'Ente può autorizzare soltanto SINGOLI INCARICHI, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri come attività professionale. I geometri impiegati dello Stato, invece, possono essere iscritti in un Elenco Speciale, tuttavia l'attività potrà essere esercitata solo nell'interesse dell'Ente di appartenenza, fatta salva la fattispecie di cui alla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	GIORNALISTI	<i>si, ma</i>	E' POSSIBILE l'iscrizione all'albo dei soli Pubblicisti: l'attività è consentita previa comunicazione all'Ente (L. 3/2/1963 n. 69 - sentenza del TAR Lombardia Sez. I del 12/12/1986 - Circolare Persociv 11932 del 14/02/2006 para 3). Se l'attività è a titolo oneroso necessita, comunque, dell'Autorizzazione (Circ. Dip.Funz.Pubb. 3/97). Tuttavia, il dipendente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	INFERMIERI E PROFESSIONI SANITARIE	<i>no, ma</i>	DIVIETO di iscrizione all'albo per l'esercizio della LIBERA PROFESSIONE (es. infermieri, radiologi etc...); tuttavia, ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 43/2006, l'iscrizione all'albo è obbligatoria per quei pubblici dipendenti che svolgono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione per la Pubblica Amministrazione. Il dipendente, eventualmente, ha la facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	FARMACISTI	<i>si, ma</i>	A seguito del D.L. 138/2011 (Riforma delle professioni) è POSSIBILE la mera iscrizione all'albo, senza esercizio della professione.
	PERITI AGRARI	<i>no, ma</i>	Iscrizione VIETATA (Legge 28/3/1968 n. 434); è POSSIBILE solo l'iscrizione in un apposito Elenco Speciale. Il dipendente, eventualmente, ha la facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.

	PERITI INDUSTRIALI	<i>no, ma</i>	DIVIETO di iscrizione (R.D. 11.02.1929 n. 275 art. 7). Il dipendente, eventualmente, ha la facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	AGROTECNICI	<i>no, ma</i>	DIVIETO di iscrizione ma, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251 (modificato dalla Legge 5 aprile 1991 n. 91), gli agrotecnici impiegati dello Stato possono essere iscritti nell'albo con annotazione attestante il loro stato giuridico-professionale. Il dipendente, eventualmente, ha la facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
	AGRONOMI	<i>sì, ma</i>	Possibile ISCRIZIONE CON ANNOTAZIONE A MARGINE (DPR. 350/81 art. 1 - L. 152/92 art. 3 co. 4). L'Ente può autorizzare singoli incarichi, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri né come attività professionale che superi i limiti di cui alla Circ. Persociv n. 629616 del 26/06/2012 (come sopra chiariti al punto 3), né come attività di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa che preveda l'inserimento del dipendente nell'organizzazione di una struttura (pubblica o privata) o quale elemento della coordinazione. Il dipendente, eventualmente, ha la facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3. Inoltre, i dottori agronomi dipendenti dello Stato o di altra P.A. non necessitano di iscrizione all'Albo "quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della P.A." (art. 3, co. 3, L. 152/92).
	PSICOLOGI	<i>sì, ma</i>	Possibile ISCRIZIONE CON ANNOTAZIONE all'albo (L. 56/89 art. 8 comma 2). Gli iscritti hanno l'obbligo di aggiornamento dei dati in possesso dell'albo con cadenza biennale. L'Ente può Autorizzare collaborazioni saltuarie ed occasionali, prestando attenzione al fatto che l'attività prospettata dal pubblico dipendente non si configuri né come attività professionale che superi i limiti di cui alla Circ. Persociv n. 629616 del 26/06/2012 (come sopra chiariti al punto 3), né come attività di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa che preveda l'inserimento del dipendente nell'organizzazione di una struttura (pubblica o privata) o quale elemento della coordinazione. Il dipendente, eventualmente, ha la facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.

22	PARTITA IVA	<i>no</i>	VIETATA in quanto necessaria per l'esercizio di un'attività professionale; è consentita, tuttavia, la titolarità di Partita IVA agricola con i limiti sopra evidenziati (Punto 2).
23	PROCACCIATORE D'AFFARI	<i>no, ma</i>	Ai sensi dell'art. 2222 Cod.Civ. è procacciatore d'affari occasionale chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. La Cassazione (Civ. Sez. III, 8 luglio 2010, n. 16147) stabilisce che "anche i procacciatori di affari che svolgono l'attività di intermediazione per la conclusione dell'affare su incarico di parte, devono essere iscritti nell'albo professionale, con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione" e, quindi, al dipendente pubblico è VIETATO lo svolgimento di questo tipo di attività, fatta salva la fattispecie di cui alla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3.
24	REVISORE CONTABILE	<i>si, ma</i>	E' POSSIBILE l'ISCRIZIONE nel Registro dei Revisori Contabili (D.L.vo 88/92), ma non lo svolgimento della connessa attività professionale, tranne nei casi in cui l'incarico sia svolto nei confronti della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o Società a totale partecipazione pubblica che non perseguano fini di lucro, ma, in tale caso, occorrerà la preventiva Autorizzazione dell'Ente di appartenenza (Circolare Persociv n. 0011932 del 14/02/2006). Il dipendente, eventualmente, ha anche la facoltà di avvalersi di quanto previsto dalla Legge 183/2010 come sopra evidenziato al punto 3
25	SOCIETA'	<i>no</i>	E' VIETATA l'accettazione di cariche in società costituite a fini di lucro (Circolare Persociv n. 11932 del 14/02/2006).

	AGRICOLE	<i>si, ma</i>	La partecipazione in società agricole a conduzione familiare è POSSIBILE, purché l'impegno risulti modesto, non abituale o continuato (Circolare Dip. Funz. Pubb. n.6 del 18/07/1997). Fattispecie già trattata al Punto 2 e al Punto 14.
	COOPERATIVE	<i>si, ma</i>	La partecipazione a cariche sociali è POSSIBILE a prescindere dalla natura e dall'attività della cooperativa. Nel caso in cui si ricoprano delle cariche sociali o si svolga un'attività all'interno della Cooperativa il dipendente dovrà chiedere l'Autorizzazione (Circolare Dip.Funz.Pubb. n. 6/1997).
	DI CAPITALI (S.r.l - S.p.a - S.a.p.a.)	<i>no, ma</i>	E' VIETATA l'accettazione di cariche o lo svolgimento di attività; è POSSIBILE, senza alcuna Autorizzazione, la partecipazione a titolo di mero socio, (Circolare Persociv n. 11932 del 14/02/2006). E', anche, POSSIBILE senza alcuna Autorizzazione, la partecipazione azionaria (Investimenti di capitali) in società di capitali (Circolare Dip.Funz.Pubb. n.6 del 18/07/1997 e Consiglio di Stato sez. IV n.271 del 4 giugno 1985).
	DI PERSONE (S.a.s. - S.s. - S.n.c.)	<i>no, ma</i>	Nelle società di persone sono VIETATE sia la partecipazione a titolo di socio sia lo svolgimento di ogni forma di attività. E' POSSIBILE solo la partecipazione in qualità di accomandante nella S.a.s. purché non comporti l'esercizio di attività commerciale, industriale o comunque di tipo gestionali, né, nella qualità di socio d'opera, la prestazione di un'attività lavorativa che oltrepassi i limiti della saltuarietà ed occasionalità (Circolare Persociv n. 11932 del 14/02/2006). Tuttavia, l'art. 2320 c.c. stabilisce che i soci accomandanti, estranei alla gestione sociale, possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori. E' esclusa, quindi, la possibilità di stipulare un contratto di lavoro subordinato, deve trattarsi, infatti, di attività saltuaria e occasionale e, come tale, soggetta ad autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

26	VENDITA A DOMICILIO	<i>si, ma</i>	Ai sensi della l. n. 173/2005 la vendita diretta a domicilio NON deve configurarsi come attività professionale che superi i limiti di cui alla Circ. Persociv n. 629616 del 26/06/2012 (come sopra chiariti al punto 3). Pertanto, l'Ente di appartenenza può autorizzare lo svolgimento dell'attività come incarico OCCASIONALE e NON SUBORDINATO (art. 2222 c.c.). Il dipendente può formalizzare il rapporto di lavoro ricevendo dal committente lettera di incarico o scheda di nomina, indicante la descrizione particolareggiata dell'attività.
27	COLLABORAZIONE PRESTATATA A FAVORE DI FAMILIARI E/O CONVIVENTI	<i>si, ma</i>	Per le prestazioni svolte a favore di familiari e/o conviventi, che spesso vengono fornite a titolo completamente gratuito, non sussistono impedimenti né motivi ostativi, purché dette collaborazioni vengano svolte fuori dall'orario di servizio e senza pregiudicare l'integrità psico-fisica del dipendente. Resta comunque fermo, in tal caso, l'obbligo di COMUNICAZIONE scritta del dipendente al Capo Ufficio (o eventuale istanza di AUTORIZZAZIONE qualora sia percepito un compenso) per valutare l'eventuale conflitto di interesse con quelle che sono le mansioni primarie. Nell'istanza sarà utile menzionare: l'impegno richiesto al dipendente, le modalità di svolgimento dell'attività, l'orario e le mansioni di servizio.
28	LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	<i>si, ma</i>	La L. 92/2012 disciplina il lavoro accessorio, remunerato esclusivamente tramite buoni c.d. "voucher" del valore nominale di Euro 10,00. Si tratta di attività occasionali che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a Euro 5.000,00 nel corso dell'anno solare. La Circolare Persociv n. 635298 del 02/08/2012 ha chiarito che i dipendenti pubblici possono essere autorizzati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio <u>in qualunque ambito</u> , salvo il limite economico di cui sopra. La nuova normativa prevede, inoltre, che le attività possono essere esercitate a favore di ciascun singolo committente, imprenditore commerciale o professionista, per compensi non superiori ai 2.000,00 Euro, nel rispetto del limite complessivo di Euro 5.000,00. Con riferimento al settore agricolo la disciplina in argomento si applica alle attività svolte a favore di piccoli imprenditori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972: "...produttori agricoli che nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a euro 7.000 costituito per almeno 2/3 da cessione di prodotti...", prescindendo da chi sia il lavoratore accessorio, con la precisazione che le predette attività non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Tuttavia, fermo il limite dei 5.000 euro totali, non trova applicazione il limite dei 2.000 euro per ogni committente (circolare PERSOCIV n.635298 del 2 agosto 2012).

29	LAVORO GRATUITO	<i>si, ma</i>	<p>L'art. 53 del T.U. sul Pubblico impiego, riferendosi agli incarichi soggetti ad autorizzazione e agli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni; chiarisce che si tratta di tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso (ad eccezione dei compensi derivanti dalle attività di cui alle lettere da a) ad f-bis).</p> <p>Semberebbe, pertanto, che le attività rese a titolo gratuito siano sempre consentite e sottratte alla richiesta di autorizzazione. Tuttavia la Circolare della Funzione Pubblica n. 3/97 chiarisce, al paragrafo 6, che le attività svolte gratuitamente sono consentite purché non interferiscano con le esigenze d'ufficio, previa valutazione della loro compatibilità in concreto. La stessa Suprema Corte (Cassazione Sezione civile, lavoro n. 20857/2012 del 26/11/2012) ha ribadito che l'impiegato non può esercitare "il commercio, l'industria, né alcuna professione, senza alcun riferimento ad attività retribuita, onde il divieto deve ritenersi assoluto, a prescindere dalla sussistenza o meno di una remunerazione ovvero di una continuità della prestazione lavorativa diversa da quella espletata alle dipendenze della P.A." Dunque, l'attività prestata a titolo gratuito (ad eccezione dei casi indicati alle lettere da a) ad f-bis dell'art.53) soggiace alle stesse regole dell'attività retribuita e va autorizzata.</p>
----	-----------------	-------------------	---